



COMUNE DI BOSCONERO

Provincia di Torino

Regolamento d'uso delle aree verdi

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.11.2003)



- Indice -

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
Art. 2 Accesso a parchi e giardini

TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

TITOLO III: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE

Capo I: ATTIVITA' CONSENTITE E SPECIFICHE LIMITAZIONI D'USO DELLA AREE VERDI

- Art. 4 Uso degli spazi verdi
Art. 5 Classificazione delle aree destinate a verde pubblico
Art. 6 Giochi
Art. 7 Animali
Art. 8 Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi
Art. 9 Velocipedi
Art. 10 Divieti espliciti
Art. 11 Trattamenti antiparassitari

TITOLO IV: REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE AREE A VERDE

- Art. 12 Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione
Art. 13 Richiesta di occupazione e uso

TITOLO V: INIZIATIVE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

- Art. 14 Rapporto con le associazioni
Art. 15 Contributi volontari

TITOLO VI: SANZIONI

- Art. 16 Sanzioni e procedimento sanzionatorio
Art. 17 Procedimento di riduzione in pristino

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

Allegato "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO - PARCHI E GIARDINI

Allegato "B"

SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE PUBBLICO

APPENDICE

NORME INTEGRATIVE DEI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO

NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE ATTINENTI IL VERDE PUBBLICO

NORME TECNICHE COMPORTAMENTALI

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Finalità

1 - Con il presente Regolamento il Comune di Bosconero intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde nella sua specifica accezione di bene comune.

La disciplina dettata dal presente Regolamento è di conseguenza posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio comunale di Bosconero quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraspecificati.

2 - Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

3 - Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Bosconero, di seguito elencati:

- a. parchi e giardini comunali;
- b. aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, cimitero, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- c. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- d. verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

Art. 2 - Accesso a parchi e giardini

1 - Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni.

2 - I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico; eventuali limitazioni negli orari sono indicate nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

1 - Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

- Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;
- Regolamento edilizio;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Nuovo Codice della strada;
- Regolamento smaltimento Rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- Ulteriori disposizioni vigenti in materia.

2- Il presente Regolamento sostituisce le norme dei Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

TITOLO III: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE

Capo I: attività consentite e specifiche limitazioni d'uso delle aree verdi

Art. 4 - Uso degli spazi verdi

1 - Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

2 - Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

- a) sosta e riposo;
- b) mobilità pedonale;
- c) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti fermo restando che mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, etc., usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- d) gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);
- e) gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d));
- f) pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (ricomprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
- g) pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (ricomprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti).

3 - E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione.

Art. 5 - Classificazione delle aree destinate a verde pubblico

1 - Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di usabilità.

Le attività di cui al precedente art. 4, comma 2, risultano generalmente ammesse in tutte le aree destinate a giardino o a parco pubblico. In particolar modo, le attività di cui alle lettere e) - gioco libero di tipo pesante e g) - pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

2 - Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse.

Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

3 - Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.

4/18

4 - Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.

5 - Nell'ambito delle aree pubbliche a bosco, le attività di cui al precedente art. 4, e con le limitazioni precisate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi non a consociazione naturale completa, ossia in assenza di sottobosco arbustivo.

6 - Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree verdi specificate nell'apposito elenco (allegato "A"), parte integrante del presente Regolamento.

Art. 6 - Giochi

1 - Gli esercizi e i giochi - come pattini e tavole a rotelle, bocce, etc. - che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico - sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

2 - E' ammesso il gioco con aereo-modelli e aquiloni, è escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.

3 - E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.

4 - Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.

5 - Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Art. 7 - Animali

1 - I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

2 - I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, negli spazi dei pubblici giardini, a tenere al guinzaglio i cani.

3 - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare oasi feline e aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani) all'interno di zone verdi ampie ove gli spazi riservati agli animali stessi saranno limitati a percorsi preferenziali.

Art. 8 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi

1 - In tutti gli spazi destinati a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli a seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a. motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione o al rilascio di specifica autorizzazione;

- f. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Art. 9 - Velocipedi

1 - Biciclette e velocipedi in genere possono circolare, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati, interni agli spazi verdi.

Art. 10 - Divieti espliciti

1 - Negli spazi destinati a verde pubblico è vietato:

- raccogliere fiori, frutti, funghi, tartufi, prodotti del bosco e del sottobosco, e qualsiasi altra parte della vegetazione, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- asportare terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- affiggere volantini e manifesti su alberi ed arbusti;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- danneggiare o imbrattare la segnaletica;
- danneggiare o imbrattare giochi ed elementi di arredo;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore in genere;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco.

Art. 11 - Trattamenti antiparassitari

1 – Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

2 – L'Amministrazione utilizza, di norma, metodi di lotta biologica e/o integrata nei trattamenti da attuarsi nell'ambito dei parchi pubblici.

TITOLO IV: REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE AREE A VERDE

Art. 12 - Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione

1 - Conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, ogni attività e ogni intervento che interessi il verde pubblico, è subordinato al rilascio di uno specifico atto di autorizzazione.

Sono, in particolare, assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni, anche temporanee, degli spazi adibiti a verde pubblico per l'installazione di chioschi, arredi, transenne, strutture pubblicitarie o per l'effettuazione di feste, banchetti, manifestazioni e simili.

2 - Copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere conservata dal richiedente per poterla esibire agli incaricati della sorveglianza e controllo.

Art. 13 - Richiesta di occupazione e uso

1 - Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi a verde pubblico deve essere corredata da:

- a) nominativo dell'Ente richiedente e nome della persona cui fare riferimento diretto;
- b) durata della occupazione richiesta;
- c) elencazione dettagliata delle attività previste e delle opere da collocare sull'area, nonché posizionamento esatto delle stesse;
- d) nel caso di attività che comportino produzione di rifiuti, impegno del richiedente ad effettuare la pulizia dell'area occupata al termine dell'iniziativa, usando come modalità di smaltimento dei rifiuti la raccolta differenziata.

2 - Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, qualora le strutture debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, solamente qualora la loro durata non sia superiore a giorni 3 (tre).

3 - Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste possono essere autorizzate per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate.

TITOLO V: INIZIATIVE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

Art. 14 - Rapporto con le associazioni

1 – L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

2 - Il Comune di Bosconero nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 15 - Contributi volontari

1 - La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

2 – Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell'area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali, di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

Art. 16 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1 - Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa, in conformità alla disciplina generale ed alla legge 24.11.1981, n°689.

2 - Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa comporterà con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dagli articoli seguenti.

3 - E' ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore, nella misura indicata, nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, previa contestazione dell'infrazione.

Art. 17 - Procedimento di riduzione in pristino

1 - L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

2 - Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Verde pubblico secondo la procedura di seguito enunciata.

3 - I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.

4 - Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base delle spese sostenute e delle ore impiegate dal personale, applicando gli stessi prezzi contenuti nel vigente contratto collettivo di lavoro degli enti locali.

5 - Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di I.V.A., contenuti nei contratti stipulati.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

1 – L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Bosconero, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P., nonché ai soggetti individuati dall'art.13 della legge 24.11.1981, n.689.

2 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

Classificazione delle aree destinate a verde pubblico - parchi e giardini

UBICAZIONE AREA

Area verde di Via Nigra

Area verde di Via Torino (vicinanze stazione)

Area verde delle scuole

Parco naturale del Gerbido

Aree verdi cimiteriali (prati, siepi e filari stradali)

Aree verdi di Via Torino (retro peso pubblico)

Aiuole di Via Nigra, Trieste, Caduti Libertà, Str. Colleri

Piazza Martiri della Libertà

ALLEGATO “B”

Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi

Art. 2 - Accesso a parchi e giardini	
Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati	€ 25,00
Art. 6 - Giochi	
Effettuazione di esercizi o giochi, come pattini a rotelle, bocce etc. al di fuori degli orari e/o spazi consentiti	€ 25,00 (se al di fuori degli orari consentiti) oppure € 50,00 (se al di fuori degli appositi spazi attrezzati)
Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati di motori a scoppio di qualunque tipo	€ 50,00
Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse	€ 50,00
Art. 7 - Animali	
Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine	€ 50,00
Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini	€ 25,00
Art. 8 - Veicoli a motore autorizzati nell'accesso negli spazi verdi	
Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore	€ 50,00 (se l'accesso e/o la circolazione avvengono all' interno dei percorsi) oppure € 100,00 (se l'accesso e/o la circolazione avvengono all' esterno dei percorsi)
Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione	€ 50,00
Art. 9 - Velocipedi	
Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati	€ 25,00
Art. 10 - Divieti espliciti	
Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde	
Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione	€ 50,00
Rimozione e danneggiamento di nidi e tane	€ 50,00
Cattura di animali selvatici	€ 50,00 <i>(salvo che il fatto non costituisca reato)</i>

Molestie ad animali selvatici	€ 50,00 <i>(salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 727 c.p.)</i>
Attività venatoria	si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale
Affissione di volantini e manifesti sugli alberi	€ 25,00
Uso di alberi ed arbusti per strutture	€ 50,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta	€ 25,00
Scarico materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini	si rinvia alla legislazione vigente in materia
Danneggiamento o imbrattamento della segnaletica	€ 50,00 (se vi è imbrattamento) oppure € 100,00 (se vi è danneggiamento) <i>(salvo che il fatto non costituisca reato)</i>
Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo	€ 50,00 (se vi è imbrattamento degli arredi) oppure € 100,00 (se vi è danneggiamento degli arredi) oppure € 100,00 (se vi è imbrattamento dei giochi) oppure € 200,00 (se vi è danneggiamento dei giochi) <i>(salvo che il caso non costituisca reato)</i>
Introduzione non autorizzata di animali selvatici	€ 50,00
Divieto di campeggio, pernottamenti	€ 25,00
Divieto di accensione fuochi	€ 100,00
Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite	€ 25,00
Sosta di veicoli a motore	€ 50,00 (se la sosta avviene all' interno dei percorsi) oppure € 100,00 (se la sosta avviene

	all'esterno dei percorsi) e rimozione degli stessi
Pulizia di veicoli o parti di essi	€ 35,00
Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in loco	€ 25,00
Art. 12 - Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione	
Violazione dell'obbligo di esame preventivo da parte dell'Amministrazione comunale di qualsiasi progetto che interessi il verde pubblico, e la cui esecuzione comporti il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale	€ 250,00
Art. 13 - Richiesta di occupazione ed uso	
Violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a seguito di iniziativa pubblica	€ 250,00

Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n°689.

Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionate esplicitamente in questo allegato e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa comporterà la riduzione in pristino, secondo le procedure previste all'art. 17 del presente Regolamento d'uso delle aree verdi, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

APPENDICE

NORME INTEGRATIVE DEI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO, NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE ATTINENTI IL VERDE PUBBLICO NORME TECNICO COMPORTAMENTALI

NORME INTEGRATIVE DEI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO

NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE ATTINENTI IL VERDE PUBBLICO

Salvaguardia alberature e radici

- 1 - Qualunque tipo di scavo non potrà essere realizzato ad una distanza inferiore a ml. 2.00 dal tronco della pianta, salvo specifica autorizzazione da parte del Servizio Verde pubblico che si riserva la facoltà di richiedere accorgimenti atti a salvaguardare le alberature in fase di esecuzione delle opere di scavo.
- 2 - In ogni caso non potranno essere tagliate radici superiori a cm 2 di diametro, salvo deroghe espressamente autorizzate.
- 3 - Nel caso di accertata incompatibilità tra le opere previste e la salvaguardia delle alberature dovrà essere adottata una soluzione alternativa ancorchè la stessa possa implicare una variazione del tracciato di scavo.
- 4 - Il posizionamento di impianti, pavimentazioni e strutture sopra la quota di campagna, nell'area di incidenza della chioma di alberate o singole piante, dovrà essere preventivamente autorizzato.
- 5 - E' vietato addossare o scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza in corrispondenza dei colletti degli alberi o sui tappeti erbosi, se non previa acquisizione di specifica dal Servizio Verde pubblico.
- 6 - Gli eventuali prefabbricati ad uso cantiere di lavoro non devono interferire con l'apparato aereo dell'albero e devono essere opportunamente autorizzati in particolare per quanto concerne l'altezza.
- 7 - Sono vietati l'infissione di chiodi, graffe e l'installazione di cavi o lampade sulle piante.
- 8 - Qualsiasi opera di ristrutturazione o modifica della situazione esistente deve tenere conto della possibilità di accesso al verde pubblico per le normali manutenzioni.

Responsabilità

- 1 - La caduta o la moria di alberi imputabile a opere o interventi compiuti sul verde pubblico, senza alcuna autorizzazione o difformi dalla autorizzazione rilasciata dal Servizio Verde pubblico, comporta la totale responsabilità dell'esecutore delle opere.
- 2 - Saranno ritenuti ugualmente responsabili gli esecutori delle opere che provochino indebolimento dell'apparato radicale delle alberature tale da comportare la caduta anche a seguito di eventi meteorici o il deperimento.

Deposito cauzionale

1 - Per garantire il rispetto della normativa, in base all'importanza e consistenza degli interventi, può essere richiesto, all'esecutore delle opere, il versamento di un congruo deposito cauzionale o la presentazione di una polizza fidejussoria che sarà liberata ad avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Termine dei lavori

1 - Al termine dei lavori o degli interventi, l'area verde interessata dovrà essere totalmente ripristinata in modo conforme alla situazione esistente prima dell'intervento, a cura e spesa del soggetto attuatore.

NORME TECNICO COMPORAMENTALI

- I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici.
- I presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante.
- I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano.
- Lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, deve essere eseguito, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine che, anche se appartenenti a specie pregiate, possono essere facilmente confuse con erbe dannose o infestanti.
- La potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni, non giustificati dalle reali necessità dell'intervento, provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc.
- Il verde deve essere tutelato e salvaguardato non solo perchè è indispensabile alla vita degli uomini, ma anche perchè tutti gli organismi vegetali offrono cibo, riparo e rifugio ad una lunga serie di animali della cui presenza spesso godiamo (molte specie di uccelli, piccoli roditori, ricci, anfibi, farfalle, ecc.).
- Per garantire il migliore sviluppo alla vita vegetale si deve evitare quanto più possibile di danneggiare il terreno che ospita le piante: l'impermeabilizzazione, il costipamento e l'inquinamento sono sempre fattori negativi che riducono la fertilità del terreno e limitano le possibilità di sviluppo delle piante.
- Nella scelta delle essenze da utilizzare si deve tenere conto che le piante hanno esigenza d'acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere

17/18
alla salvaguardia della risorsa acqua sotto il profilo quantitativo.

- I fertilizzanti e i concimi chimici devono essere impiegati in modo moderato e oculato, per evitare infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel terreno e concorrere quindi alla salvaguardia delle risorse idriche anche sotto il profilo qualitativo.
- Si deve evitare l'impiego di specie esotiche in quanto le stesse, oltre a non inserirsi armoniosamente nel paesaggio, possono provocare seri danni all'ambiente fungendo da potenziali veicoli per l'introduzione di nuovi parassiti e di malattie.
- Gli interventi manutentivi devono essere principalmente concentrati nella stagione autunnale, anche per non arrecare disturbo alla fauna che si riproduce nel periodo primaverile, compiendo l'atto fondamentale del proprio ciclo biologico.
- Sia gli interventi di progettazione del verde, sia gli interventi di manutenzione delle piante comportano conseguenze di lunga durata: per evitare errori difficilmente riparabili occorre rivolgersi a professionisti e personale qualificato.
- Gli interventi effettuati sulle piante producono spesso danni che possono essere valutati solo in tempi medi e lunghi: prima di tagliare un ramo o una radice, prima di irrorare una sostanza o di fare un trapianto, è necessario acquisire le necessarie informazioni e adeguata consapevolezza delle conseguenze.
- Le piante sono organismi vivi, come tali soggette ad ammalarsi o a subire lesioni: è necessario non sottovalutare gli interventi da attuare per non produrre ulteriori danni imputabili a comportamenti errati, rivolgendosi, in caso di dubbio, ad un professionista o ad un ente specializzato (osservatorio malattie delle piante, consorzio fitopatologico, università).

